



STATUTO

(approvato il 30/08/18)

COSTITUZIONE

Art. 1 Statuto

Il 28 ottobre 1951 si è costituito in Asti l'Ordine Nazionale degli Assaggiatori di Vino, per iniziativa della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e per volontà di personalità eminenti del mondo vitivinicolo del tempo. Il 6 luglio 1981 con il D.P.R. 563 ha ottenuto il riconoscimento giuridico cambiando la denominazione in Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino (ONAV).

L'ONAV è un'Organizzazione senza scopo di lucro. La sede è in Asti.

SCOPI

Art. 2 Statuto

L'ONAV si propone:

- 1) di mantenere viva ed efficiente nei Soci la tradizionale funzione di assaggiare e di valutare i vini, valorizzando il loro specifico e insostituibile impiego anche con l'opera di sensibilizzazione presso enti, istituzioni e privati, perché facciano ricorso abituale alle loro competenze;
- 2) di istituire per i Soci corsi specialistici a tutti i livelli al fine di dare loro una preparazione generale che sia il più possibile unitaria;
- 3) di contribuire ad una sempre maggiore e migliore loro affidabilità in sede di valutazione;
- 4) di offrire un continuo aggiornamento sotto il profilo metodologico;
- 5) di essere punto di riferimento tecnico-scientifico per coloro che esercitano l'assaggio dei vini e di attuare attività formative e didattiche anche relativamente al servizio dei vini e al loro corretto abbinamento col cibo;
- 6) di promuovere ed organizzare corsi di formazione, convegni, dibattiti su

- bevande, super alcolici, distillati, alimentari;
- 7) di promuovere iniziative volte a fare conoscere l'importanza (rendere più attento il produttore e più consapevole il consumatore) e il piacere (favorire l'approccio corretto con il prodotto) dell'arte dell'assaggio; di gestire l'Albo Nazionale dei Soci, allo scopo di tutelare il titolo di "Assaggiatore di Vino" ed altri titoli collegati all'obiettivo sociale e le loro prerogative;
 - 8) di promuovere la conoscenza e l'assaggio del vino Italiano di qualità e degli altri prodotti citati al punto 6 attraverso l'istituzione di sezioni ONAV all'estero o di Associazioni affiliate;
 - 9) di editare pubblicazioni e periodici allo scopo di fornire strumenti di aggiornamento tecnico-scientifico per i soci e i non soci e quale supporto ai corsi dei vari livelli nonché una guida dei vini secondo tempi e modi che il Consiglio Nazionale riterrà di adottare;
 - 10) di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e più in generale del cittadino;
 - 11) di collaborare con altre Associazioni, Istituzioni ed Enti al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari.

AMMISSIONE E DECADENZA

Art. 3 Statuto

- 1) Si acquista la qualifica di Socio quando la domanda di iscrizione, corredata dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, viene accolta dall'ONAV.
- 2) Si conserva la qualifica di Socio versando la quota annuale secondo le modalità fissate nel Regolamento.
- 3) Si conserva la qualifica di Socio, ma se ne perdono le prerogative, in seguito a sospensione.
- 4) Si perde la qualifica di Socio in seguito a dimissioni, radiazione, morosità.
- 5) I Soci sono distribuiti in tre classi: Assaggiatori, Amici dell'ONAV e Soci Benemeriti. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. La qualifica di Socio si intende acquisita a tempo indeterminato e comunque fino a quando non intervengano cause di dimissioni, radiazione, morosità. E' espressamente esclusa l'esistenza di soci temporanei. Ogni socio gode dei pieni diritti associativi e può essere eletto a tutte le cariche sociali. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

dell'associazione. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.

- a. Gli Assaggiatori sono i Soci Ordinari. Essi si dividono in Aspiranti Assaggiatori, Assaggiatori Junior, Assaggiatori, Esperti Assaggiatori e Maestri Assaggiatori. Nell'ambito della classe Assaggiatori sono individuati i Tecnici.
 - i. Agli Aspiranti Assaggiatori si accede esclusivamente per domanda. Agli Assaggiatori si accede per titoli o con la partecipazione al corso di 1° livello con esame finale; agli Esperti Assaggiatori si accede per titoli o con la partecipazione al corso di 2° livello con esame finale; ai Maestri Assaggiatori si accede con la partecipazione al corso di 3° livello con esame finale o per deliberazione del Consiglio Nazionale;
 - ii. Sono "Soci Junior" gli associati di età compresa tra i 18 e i 23 anni ai quali sono riservate particolari agevolazioni. L'agevolazione comprende l'intero anno solare di compimento del 23° anno.
 - b. Gli Amici dell'ONAV sono Soci sostenitori. Contribuiscono all'Associazione con il versamento della quota sociale.
 - c. I Soci Benemeriti sono Soci sostenitori che contribuiscono all'Associazione con il versamento della quota sociale e con erogazioni straordinarie nella misura minima stabilita dal Consiglio Nazionale.
- 6) Nell'ambito delle categorie degli iscritti vengono altresì istituite (qualora l'Organizzazione ne rilevi la necessità ed organizzi corsi atti alla formazione specifici) figure di Soci Aspiranti Sommelier e Sommelier.

ACCORDI CON ASSOCIAZIONI

Art. 4 Statuto

Il Consiglio Nazionale, previ accordi specifici con Associazioni con finalità affini, può autorizzare l'accesso all'ONAV ai Soci delle suddette Associazioni a condizioni particolari.

SOSPENSIONE E RIAMMISSIONE

Art. 5 Statuto

- 1) La sospensione del Socio è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei presenti nelle seguenti ipotesi:
 - a. quando l'avvio di un procedimento giudiziario a carico del Socio sia ritenuto fatto lesivo dell'immagine e del prestigio dell'ONAV;
 - b. quando il Consiglio Nazionale deferisce il Socio al Consiglio dei Probiviri.

La sospensione decorre dalla comunicazione personale della decisione di sospensione;

- 2) La sospensione opera automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per effettuarlo.
- 3) Il Socio è riammesso:
 - a. nell'ipotesi di cui alla lettera a) del punto 1) del presente articolo, con decisione del Consiglio Nazionale deliberata a maggioranza dei 2/3 dei presenti e motivata con riferimento alla conclusione del procedimento giudiziario o quando, dalle risultanze del procedimento stesso, il Consiglio Nazionale ritenga salvaguardati l'immagine e il prestigio dell'ONAV;
 - b. nell'ipotesi di cui alla lettera b) del punto 1) del presente articolo, con decisione del Consiglio Nazionale di presa d'atto della pronuncia favorevole al Socio del Collegio dei Probiviri.
- 4) La riammissione decorre dal giorno seguente l'assunzione della decisione del Consiglio Nazionale.
- 5) La validità della patente rilasciata dall'ONAV è legata al versamento della quota annuale di associazione. Non possono essere emessi duplicati della patente nei confronti di ex soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

AMMINISTRAZIONE

Art. 6 Statuto

Per le spese inerenti al funzionamento dell'ONAV e per l'attuazione delle iniziative da essa promosse, si provvede con le tasse d'iscrizione e le quote sociali, con contributi erogati da enti istituzioni, ditte e privati, con gli interessi e le rendite sui beni e sui valori dell'ONAV. I Soci non assumono alcun impegno personale finanziario per obbligazioni contratte dagli organi di gestione dell'ONAV, per le quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale. L'anno sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre. Annualmente il Consiglio Nazionale provvederà alla redazione del bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Il documento resterà in sede a disposizione dei Soci che potranno consultarlo su loro richiesta. In ogni caso non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge poiché l'ONAV è un'Organizzazione

senza scopo di lucro.

ORGANI

Art. 7 Statuto

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- l'Assemblea Provinciale e Territoriale dei Soci;
- l'Assemblea Generale dei Rappresentanti;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio Sindacale;
- le Sezioni;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 8 Statuto

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana e si riunisce sia in seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria. Essa è convocata tramite l'organo istituzionale di informazione e/o via e-mail. All'Assemblea partecipano tutti i Soci aventi diritto di voto e in regola con il versamento della quota annuale. Si applica il principio del voto singolo e non è ammesso il voto per delega.

In seduta ordinaria l'Assemblea si riunisce:

- una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritiene opportuno;
- quando ne fanno richiesta almeno 1/3 dei Soci;
- quando ne fa richiesta il Collegio Sindacale.

In seduta straordinaria l'Assemblea si riunisce:

- quando ci sono da approvare modifiche statutarie;
- qualora si dovesse procedere allo scioglimento dell'ONAV e determinare le relative modalità.

L'Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti se è trascorsa almeno un'ora dalla prima. Il diritto di voto può essere esercitato solo personalmente; non è ammessa la delega. L'Assemblea Generale Ordinaria delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 9 Statuto

I Rappresentanti sono coloro che, individuati dalla base sociale secondo un rapporto stabilito dal Regolamento in relazione al numero dei Soci ricadenti all'interno di una provincia o di una regione, partecipano all'Assemblea per la votazione del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri. I Rappresentanti sono eletti da un'Assemblea Regionale convocata dal Presidente Nazionale e presieduta da un incaricato nominato dalla Commissione Elettorale. Il numero dei Rappresentanti è fissato dal Consiglio Nazionale sulla base del numero dei Soci. Si applica il principio del voto singolo e non è ammesso il voto per delega.

ASSEMBLEA GENERALE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 10 Statuto

L'Assemblea Generale dei Rappresentanti si riunisce ogni quattro anni su convocazione del Presidente Nazionale per scegliere i membri elettivi del Consiglio Nazionale. Si applica il principio del voto singolo e non è ammesso il voto per delega.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 11 Statuto

- 1) Il Consiglio Nazionale è composto da membri elettivi, da membri di diritto e da eventuali membri cooptati e dura in carica quattro anni. terminate le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, la Commissione Elettorale si riunisce immediatamente per certificare e verbalizzare la regolarità delle operazioni elettorali. Segue la proclamazione degli eletti e, in presenza del Direttore, di tutti i nuovi Consiglieri eletti e dei Membri di Diritto, si tiene la riunione di insediamento del Consiglio Nazionale nel corso della quale avviene la nomina del Presidente dell'ONAV, del tesoriere e dei membri cooptati. Nella seconda riunione devono essere previste all'ordine del giorno: la nomina del Direttore, se non in carica; del Pro Presidente, di uno o più Vice Presidenti; dei Direttori dei notiziari; del Presidente del Comitato Scientifico e l'assegnazione delle deleghe da parte del Presidente.
- 2) Il Consiglio Nazionale provvede all'amministrazione, alla gestione e alla direzione dell'ONAV.
- 3) Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta i 2/3 dei componenti. Il Consiglio

Nazionale può revocare la fiducia ai titolari delle cariche previste dallo Statuto al suo interno compresi delegati e commissari e ai suoi rappresentanti presso Enti o Istituzioni. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

- 4) Le deliberazioni del Consiglio Nazionale, quando non diversamente indicato nello Statuto o nel Regolamento, sono sempre prese per alzata di mano e con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare i Presidenti Onorari, di concedere il titolo di "Maestro Assaggiatore Onorario" a persone che abbiano conseguito particolari conoscenze e benemerienze nel campo della vitivinicoltura e di "Socio Onorario" a persone che abbiano dimostrato particolare attenzione verso i problemi e le esigenze dell'ONAV.
- 6) In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere eletto è facoltà dell'organo direttivo di applicare l'istituto della surroga.
- 7) Il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, può sciogliere i consigli provinciali, territoriali o regionali qualora ne ravveda la necessità.
- 8) Sono valide le riunioni del Consiglio Nazionale in forma tecnologica (teleconferenza o videoconferenza) senza la presenza fisica degli aventi diritto purchè tali modalità siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione e ne venga dato atto nel relativo verbale.

MEMBRI ELETTIVI

Art. 12 Statuto

Hanno tale qualifica i soci eletti dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti. Il loro numero è fissato in quattordici.

MEMBRI DI DIRITTO

Art. 13 Statuto

Hanno tale qualifica:

- i Presidenti Onorari;
- il Presidente del Comitato Scientifico;
- il Direttore del Giornale organo dell'ONAV "L'Assaggiatore", senza diritto di voto;
- il Presidente della Camera di Commercio di Asti, ente promotore dell'ONAV; Nel caso di eventuale unione della Camera di Commercio di Asti con altre Camere di Commercio, diventerà Membro di diritto il Presidente della

Camera di Commercio di riferimento;

- un rappresentante degli enti e delle istituzioni in cui l'ONAV è presente con un suo membro di diritto, il rappresentante di una Associazione o Ente oggetto di una fusione con ONAV all'atto della fusione stessa. Il loro numero non può essere superiore a tre.

MEMBRI COOPTATI

Art. 14 Statuto

Hanno tale qualifica le personalità del mondo politico, economico, enologico o comunque di particolare rilevanza per l'ONAV, che entrano a fare parte del Consiglio Nazionale per cooptazione. Non possono superare il numero di tre, di cui uno di nomina presidenziale e due di nomina consiliare.

PRESIDENTE

Art. 15 Statuto

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ONAV ad ogni effetto di legge e la firma sociale. Il Presidente impegna l'ONAV secondo o limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Nazionale, fatte salve le prerogative fissate dallo Statuto o dal Regolamento.

Al Presidente compete di:

- vigilare sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
- assegnare deleghe.

Il Presidente ha la facoltà di cooptare un membro nel Consiglio Nazionale. Il Presidente può essere riconfermato per un secondo mandato.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 16 Statuto

Può essere nominato Presidente Onorario un Socio che abbia ricoperto in passato la carica di Presidente ONAV. Il Presidente Onorario partecipa al Consiglio Nazionale con diritto di intervento e di voto. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni. La revoca è deliberata con votazione segreta a maggioranza dal Consiglio Nazionale.

PRO-PRESIDENTE

Art. 17 Statuto

Il Pro Presidente è il sostituto naturale del Presidente, provvede al coordinamento dei lavori di istituto e può attendere a compiti particolari conferiti dal Presidente.

VICEPRESIDENTE

Art. 18 Statuto

Il Presidente può essere coadiuvato nelle sue funzioni da uno o più Vice Presidenti. Il numero dei Vice-Presidenti è fissato dal Consiglio Nazionale all'inizio di ciascun mandato.

TESORIERE

Art. 19 Statuto

Il Tesoriere, nominato su proposta del Presidente, è delegato a coadiuvarlo nell'attività amministrativa dell'ONAV, coordina tutti i tesoriери delle Sezioni e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio Nazionale.

DIRETTORE

Art. 20 Statuto

Il Direttore è il responsabile della Direzione Nazionale, coordina tutta l'attività organizzativa e amministrativa dell'ONAV, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale e dei Comitati di cui redige e firma i verbali.

- 1) Il Presidente può rilasciare al Direttore procure speciali per la firma di atti e di contratti.
- 2) Il Direttore è nominato dal Consiglio Nazionale su parere favorevole del Presidente e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti, dura in carica fino alle sue dimissioni e alla revoca del contratto di collaborazione, che va comunque approvato dal Consiglio Nazionale entro la seconda riunione di ogni suo mandato.
- 3) Il Direttore è coadiuvato dal personale di segreteria che lavora nella sede nazionale ONAV.
- 4) La spesa per il personale di segreteria grava sul bilancio dell'ONAV, per questo il suo numero e la spesa relativa vengono stabilite dal Consiglio Nazionale, sentite le parti e nel rispetto della legislazione sul lavoro.

COMITATI

Art. 21 Statuto

Il Consiglio Nazionale nomina un Comitato Scientifico, un Comitato Didattico e un

Comitato Direttivo fissandone le rispettive competenze.

COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

Art. 22 Statuto

La Commissione Elettorale Nazionale, formata dal Pro-Presidente, da un Consigliere Nazionale e dal Direttore è nominata dal Consiglio Nazionale ed ha la sua stessa scadenza. I suoi compiti sono:

- vigilare sugli eventuali apparentamenti elettorali;
- certificare e verbalizzare la regolarità dei verbali di ogni operazione elettorale;
- nominare il Presidente delle Assemblee per le elezioni dei Rappresentanti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 Statuto

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, con particolari competenze in materia contabile di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali, che nominano tra loro un presidente. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni. Al Collegio Sindacale compete di controllare la gestione finanziaria dell'Organizzazione allegando la sua relazione al bilancio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 Statuto

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi nominano tra di loro un Presidente. Il Collegio dei Probiviri è eletto, compresi i due supplenti, dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e dura in carica quattro anni e i suoi componenti, effettivi e supplenti, sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri giudica, senza appello e senza formalità di procedura:

- sulle controversie tra Soci, tra Organi, tra Soci e Organi;
- sulla radiazione;
- su ogni altra controversia interna.

SEZIONI PROVINCIALI E TERRITORIALI

Art. 25 Statuto

- 1) Il Consiglio Nazionale può autorizzare la costituzione di più sezioni nell'ambito della medesima Provincia che hanno autonomia e struttura di direzione propria

- 2) La Sezione è governata dal Consiglio di appartenenza eletto nel corso di un'Assemblea appositamente indetta e dura in carica tre anni.
- 3) Il Consiglio nomina nel suo seno un Delegato, un Segretario, un responsabile web e può conferire eventuali altri incarichi.
- 4) Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci attingendo da un elenco di candidati qualificati a tale ruolo. Egli fa parte a tutti gli effetti del Consiglio e non può ricoprire altri incarichi nell'ambito del consiglio stesso. Il Tesoriere non può essere revocato dal Consiglio ma unicamente dal Consiglio Nazionale in caso di comprovate inadempienze o irregolarità gestionali. In caso di revoca o dimissioni del Tesoriere si attivano le procedure previste dal regolamento. Nel caso in cui non vi siano candidati a Tesoriere il Presidente e il Direttore individuano una soluzione. Tra Delegato e Tesoriere di Sezione non debbono sussistere legami di parentela.
- 5) La Sezione ha la sua libertà operativa esclusivamente in ambito territoriale di competenza e all'interno delle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale, per cui è tenuta a sottoporre per l'approvazione esecutiva i programmi annuali delle varie iniziative e manifestazioni indette e a presentare il rendiconto annuale.
- 6) Le Sezioni rinnovate da meno di 12 mesi rispetto al termine stabilito dal Consiglio Nazionale per il rinnovo di tutte le sezioni non decadono ma restano in carica per il triennio successivo.
- 7) Per il rinnovo del Consiglio le candidature debbono essere singole e non raggruppate in liste.
- 8) I consiglieri che non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive decadono automaticamente e vengono sostituiti dai primi fra gli esclusi.
- 9) La scelta delle Sezioni di appartenenza è decisa dal Socio al momento dell'iscrizione e può essere modificata ad ogni rinnovo annuale.

SEZIONI REGIONALI

Art. 26 Statuto

- 1) Le Sezioni che ricadono nell'ambito della stessa Regione, salvo diverse disposizioni da parte del Consiglio Nazionale, devono istituire una Sezione Regionale, il cui Consiglio, composto dai Delegati ricadenti sul territorio regionale, vota nel suo seno il Delegato Regionale.
- 2) Il funzionamento della Sezione Regionale sarà garantito,
 - a. sul piano organizzativo da componenti dei Consigli delle Sezioni

ricadenti sul territorio regionale;

- b. sul piano economico da un contributo che ogni Sezione ricadente sul territorio regionale verserà. Tale contributo è determinato dal Consiglio Regionale.
- 3) Il Consiglio Regionale opera in collaborazione con i Consigli ricadenti sul territorio regionale e con il Direttore.
- 4) A quest'ultimo il Consiglio Regionale è tenuto a presentare per l'approvazione i programmi annuali delle varie iniziative e manifestazioni indette nella Regione e un rendiconto annuale delle spese effettuate.

NOTIZIARIO

Art. 27 Statuto

- L'ONAV si può dotare di Notiziari i cui tempi e modi di pubblicazione sono deliberati dal Consiglio Nazionale.
- I Direttori dei Notiziari sono nominati dal Consiglio Nazionale e restano in carica fino a quando hanno la fiducia del Consiglio stesso o fino a quando non presentano le dimissioni. Il compenso per tali cariche è stabilito dal Consiglio Nazionale.

ATTESTATI E DIPLOMI

Art. 28 Statuto

L'accesso alle classi è sancito con la consegna di un apposito Diploma o di tessera.

CLAUSOLE RELATIVE AL MARCHIO FIGURATIVO

Art. 29 Statuto

- L'ONAV è l'unica ed esclusiva titolare a livello mondiale dei marchi figurativi.



Essi sono stati

depositati in Italia ed all'estero.

- Qualsiasi utilizzo dei marchi figurativi da parte di soggetti terzi e/o dei Soci deve obbligatoriamente e preventivamente essere autorizzato per iscritto da parte dell'ONAV.
- Le modalità di concessione della licenza d'uso dei marchi sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Nazionale su richiesta dei soggetti interessati alla stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 Statuto

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo che sia diversamente disposto dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 Statuto

- 1) Quando non diversamente indicato, le votazioni sono a voto palese e valide con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei presenti.
- 2) Tutte le riunioni e le assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la maggioranza (metà più uno) degli aventi diritto e, in seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 3) Tutti i Consigli di Sezione durano in carica tre anni e vanno rinnovati nei tempi che il Consiglio Nazionale fissa nel Regolamento.
- 4) Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
- 5) E' fatto divieto utilizzare in qualunque sede e per qualunque motivo il nome dell'ONAV a scopo personale. In caso di mancato rispetto di tale norma i trasgressori saranno deferiti al Consiglio Nazionale che deciderà sulla radiazione.
- 6) L'autorizzazione all'utilizzo del logo ONAV per manifestazioni non gestite direttamente è di esclusiva competenza del Direttore.

SCADENZA DEGLI ORGANI ONAV

Art. 32 Statuto

Tutti gli organi dell'ONAV, già costituiti al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, scadono alla loro naturale scadenza.

COMUNICAZIONI FRA I SOCI

Art. 33 Statuto

Tutte le convocazioni sono disposte attraverso gli organi ufficiali di informazione dell'Associazione o tramite email. Nei casi di particolare urgenza, per il Consiglio Nazionale e i gruppi di lavoro, la convocazione può essere anche telefonica, telegrafica o via fax.